

Testamento biologico, vedi alla voce Costituzione

LUISELLA BATTAGLIA

cominciato ieri in Commissione Sanità del Senato il cammino del disegno di legge sul testamento biologico. Nel suo appello rivolto a tutti coloro che credono nella libertà come valore fondante della vita e della dignità degli esseri umani, il senatore Ignazio Marino (Pd) ha ricordato che «è il Paese che chiede con forza una legge che tuteli il diritto alla cura ma non il dovere alle terapie, nel solco dell'articolo 32 della nostra Costituzione». Un richiamo della massima importanza nel ribadire la libertà di cura come diritto proprio di ogni cittadino, contro ogni forma di paternalismo medico.

È appunto quanto afferma la nostra Costituzione all'articolo 32 in cui la salute è tutelata «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». È degno di considerazione che si parli di diritto dell'individuo in quanto tale, e non del solo cittadino, con un'apertura universalistica davvero anticipatrice nel suo riconoscere nella salute un bene umano fondamentale che merita l'impegno solidale di tutti. Il diritto alle cure fonda l'equo accesso di tutti i cittadini alle cure oggi disponibili, con una particolare attenzione per gli indigenti cui si garantiscono «cure gratuite».

Il principio di libertà di cura - uno dei capisaldi della bioetica - viene chiaramente espresso nel seguito dell'articolo 32, là dove si afferma: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Un'indicazione, come si vede, assai imperativa. Ancora una volta, il richiamo al principio del rispetto, sancito nella Costituzione, sembra trovare piena corrispondenza nell'ispirazione propria di una bioetica liberale che pone al centro la persona come protagonista di un evento - la malattia - e come «giudice» delle terapie proposte, in adesione alla cultura del consenso informato.

Occorre infatti ricordare che l'articolo 32 stabilisce il diritto a essere assistiti nel miglior modo possibile, ma non obbliga a curarsi. D'altra parte, quando la Costituzione è stata scritta, non erano nemmeno ipotizzabili le situazioni successivamente indotte dai progressi della medicina tecnologica: non esistevano né la nutrizione né la respirazione artificiale, né era pensabile che si fosse vivi ma non lucidi, incapaci - come avviene nello stato vegetativo persistente - di decidere del proprio destino.

Il «diritto al rifiuto delle cure» - che manifesta la difesa essenziale della libertà personale di fronte al potere medico - oltre che dalla Costituzione (articoli 2, 13, 32) è sancito dalla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Oviedo, 1997) all'articolo 5: «Un intervento nel campo della salute non può essere effet-

tuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato». Un diritto all'autodeterminazione che, si può aggiungere, andrebbe garantito anche alle persone non più in grado di prendere decisioni autonomamente, attraverso una apposita legislazione sulle cosiddette direttive anticipate le quali, con la loro valorizzazione dell'autonomia, rappresentano certo un'estensione della cultura che ha introdotto il modello del consenso informato.

È proprio la capacità della scienza e della tecnologia a ritardare indefinitamente il momento della morte a far nascere la richiesta di riprendere possesso della propria vita. Ogni individuo dovrebbe essere titolare del diritto di esprimere il proprio volere, anche in maniera anticipata, in relazione a tutti i trattamenti terapeutici e a tutti gli interventi medici circa i quali può lecitamente esprimere la sua volontà attuale. Per questo, una legge sul testamento biologico - il documento con cui una persona, nel pieno possesso delle sue facoltà, dà disposizioni circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi non fosse più in grado di manifestare la sua volontà - consentirebbe a ogni cittadino di governare la propria vita, in piena conformità al dettato costituzionale, secondo l'itinerario che si è evidenziato.

Come si vede, le direttive anticipate, nella ricchezza delle loro articolazioni, possono considerarsi parte del lungo cammino volto ad assicurare il rispetto della dignità del malato. Un cammino tutt'altro che concluso: è probabile infatti che debba passare ancora molto tempo perché i principi ispiratori che le animano riescano a modellare il comune modo di pensare dei medici, dei pazienti e, più in generale, della pubblica opinione. Si tratta comunque di uno strumento giuridico aperto e flessibile, idoneo, proprio per questo, a regolare situazioni eticamente controverse.

L'innovazione scientifica e tecnologica ha fatto progressivamente venir meno le barriere che la natura poneva alla libertà di scelta sul modo di vivere e di morire. La fisicità della persona era ignorata dai codici: il corpo, in effetti, apparteneva alla natura. Oggi l'artificialità, che permea sempre più intensamente la nostra vita, consente scelte e decisioni dove prima regnavano il caso e il destino. Da qui la necessità di rimeditare profondamente una strumentazione giuridica costruita in altri climi e per altri obiettivi, a partire innanzitutto dalla riscoperta della trama profonda della nostra Costituzione e di una sua possibile rilettura in chiave bioetica. Una trama etico-filosofica da cui mi sembra emerga con grande nettezza l'affermazione di taluni principi di particolare rilievo per la riflessione bioetica, quali la libertà, la dignità, l'integrità, coniugati in una duplice dimensione, individuale e sociale, indissolubilmente legate.

LUISELLA BATTAGLIA è docente di filosofia morale e bioetica all'Università di Genova e membro del Comitato nazionale per la bioetica